



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

POLIZIA LOCALE E MESSI

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 22 DEL 07/02/2020**

OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA VIABILITA' E SOSTA IN PIAZZA MAZZINI, PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "JESOLO IN LOVE 2020" DAL 07/02/2020 AL 17/02/2020.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

Premesso che dal 07/02/2020 al 17/02/2020 la piazza G. Mazzini sarà interessata dalla manifestazione "Jesolo in love 2020";

Vista la domanda Prot. n. 8116 del 04/02/2020 presentata da Camon Cristiano, in qualità di amministratore della ditta XMAS Eventi S.r.l.s., con Sede in Padova in via Berchet n. 10, con la quale con la quale viene richiesto l'emissione di specifica ordinanza finalizzata alla sospensione della circolazione per consentire l'allestimento e successivo smontaggio dei manufatti e delle attrezzature funzionali all'evento, nonché alla disciplina la circolazione veicolare sulla piazza in parola, al fine di consentire il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione in premessa;

Considerato che per lo svolgimento di detta manifestazione, oltre che l'occupazione dell'intera area pedonalizzata, necessita anche l'occupazione dell'intera carreggiata centrale di piazza G. Mazzini, compresa la pista ciclabile, nel tratto compreso dall'intersezione con via A. Aleardi fino all'intersezione con via I. Nievo";

Visto il piano di sicurezza (Safety) del Comune di Jesolo;

Vista l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico Prot. n. 25/2020 del 06/02/2020 rilasciata dal competente ufficio Cosap;

Ritenuto di adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto l'art. 7, 158 e 159 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285,

O R D I N A

- 1) che dalla pubblicazione della presente ordinanza fino al termine della manifestazione in premessa citata e comunque entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 17 febbraio 2020, per consentire le operazioni di allestimento e smontaggio dei manufatti e delle attrezzature la carreggiata centrale di piazza G. Mazzini, tratto compreso dall'intersezione con via A. Aleardi fino all'intersezione con via I. Nievo, sia chiusa al traffico veicolare;
- 2) che sulla carreggiata centrale di piazza G. Mazzini, all'intersezione con le vie A. Bafile/A. Aleardi e via I. Nievo, in relazione alle prescrizioni del piano safety, siano posizionati per motivi di sicurezza, fioriere o altri manufatti in calcestruzzo tipo "new jersey", allo scopo di rallentare sensibilmente la velocità dei veicoli;
- 3) che sulla carreggiata centrale di piazza Mazzini, in considerazione del periodo in cui si svolge la manifestazione in premessa citata (periodo invernale), qualora avverse condizioni meteorologiche non consentissero lo svolgimento della manifestazione, sarà facoltà della Polizia Locale di Jesolo

consentire il ripristino della normale circolazione veicolare;

- 4) che sia installata apposita segnaletica di preavviso della chiusura delle strade in corrispondenza dei nodi di traffico maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati i percorsi alternativi e le deviazioni.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3° del D. Lgs. n° 285/92, con le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. n. 495/92.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. del 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.